



COPIA

N. 13 del 10/06/2014

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO  
PROVINCIA DI VENEZIA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI. SISTEMA PORTA A PORTA

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
F.to *Andrea Martellato*

**Il Segretario Generale**  
F.to *Dott.ssa Daniela Guzzon*

Immediatamente eseguibile

N. *507* Registro Pubblicazioni

**PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal  
*23 GIU. 2014*

**Il Responsabile**  
F.to *Dott.ssa Alessandra Cogno*

L'anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di giugno alle ore 18:10 nella Sala Consiliare di P.zza Marconi, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Andrea Martellato, il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Guzzon.

Eseguito l'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	MARTELLATO ANDREA Sindaco	X	
2	ZUIN MASSIMO Consigliere	X	
3	ZEBELLIN FLAVIO Consigliere	X	
4	MASSARO LUCIO Consigliere	X	
5	ZANON BALDAN GIORGIO Consigliere	X	
6	COMINATO MARCO Consigliere	X	
7	MARCATO ELISA Consigliere	X	
8	TON ALBERTO Consigliere	X	
9	VIANELLO ROBERTA Consigliere		X
10	DISCARDI ALBERTO Consigliere	X	
11	LEVORATO ALBERTO Consigliere		X
12	SALMASO FRANCESCO Consigliere	X	
13	BIASIBETTI MARISA Consigliere	X	
		11	2

Si dà atto che è altresì presente l'Assessore Esterno Andrea Benetti

All'inizio della seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: TON ALBERTO, DISCARDI ALBERTO, SALMASO FRANCESCO

Il Sindaco constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

## – PROPOSTA DI DELIBERA –

---

### **OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI. SISTEMA PORTA A PORTA**

*Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri di cui all'all.to 1) ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;*

<<

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

>>

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto altresì l'art. 668 della Legge suddetta e successive modificazioni e integrazioni per il quale *“i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al sistema pubblicopossono, con Regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI”*;

Considerato che il Comune di Fiesso d'Artico si trova in un regime di misurazione puntuale e pertanto:

- La tariffa viene riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Non si rende necessario alcun intervento sul bilancio di previsione del Comune
- Data la natura corrispettiva del prelievo, la tariffa continua ad essere soggetta ad IVA ; peraltro detraibile per le utenze non domestiche soggette al regime I.V.A.;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, sistema porta a porta approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 16.05.2013 e ritenuto di modificare lo stesso relativamente alle parti modificate e/o soppresse con la normativa vigente;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 di cui all'allegato B) al presente atto, in fotocopia, per farvi parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sulla proposta relativa al presente provvedimento è stata acquisita dal Responsabile del Procedimento l'attestazione di regolarità dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art.54 del vigente Statuto Comunale come in atti;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato 1)

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti urbani servizio porta a porta allegato sub A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
  2. di dare atto del nuovo testo del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti urbani servizio porta a porta in vigore dal 01.01.2014, allegato sub C) al presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze entro il termine e con le modalità previste dalla normativa vigente.
-

Allegato .....A..... alla delibera di  
G.C./C.C. n° 13 del 10/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Daniela Guzzon)



**BARRATO: PARTI ELIMINATE**  
**ROSSO: PARTI AGGIUNTE**

*[Handwritten signature]*

AJ

## CAPO I – TARIFFA SUI RIFIUTI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

~~1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa sui rifiuti e dei servizi indivisibili nel Comune di Fiesso d'Artico (VE) secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, e sue successive modifiche ed integrazioni nonché secondo quanto disposto dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.~~

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la *tariffa sui rifiuti* prevista dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in seguito anche "L. 147/2013", ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

### Art. 5

#### Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati agli urbani, costituiscono presupposto per l'articolazione tariffaria.

2. Sono escluse dall'applicazione della tariffa ~~le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.~~

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative) quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non a pagamento, i cortili, le aree a verde, i giardini ed i parchi, sempre che non costituiscano superficie operativa per l'attività espletata dall'utenza;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come per esempio: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presupposto semplice per l'applicazione della tariffa



## Art. 7

### Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni.
2. Il Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, approva il Piano Finanziario e l'articolazione tariffaria.
3. Nel caso di mancata deliberazione nel termine stabilito nel precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
4. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno di competenza e verrà applicata salvo conguaglio.
5. La copertura tariffaria sarà accertata in corso d'anno e comunque entro il 30/11 e pertanto qualora si determini una copertura dei costi, il Consiglio Comunale provvederà, per l'esercizio successivo, a rideterminare la tariffa riservandosi di procedere al conguaglio della somma per mantenere la copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario.
7. Il soggetto gestore adotterà tutte le misure necessarie al fine di informare gli utenti delle variazioni apportate, in sede di approvazione di bilancio, alla tariffa base unitaria.
- ~~8. Per le utenze domestiche, la quota fissa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile determinata sulla base dell'80% della superficie catastale.~~
- ~~9. Per le utenze non domestiche relative a unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A,B,C), la quota fissa è commisurata alla superficie degli immobili nei quali si svolge l'attività, determinata sulla base dell'80% della superficie catastale. Per le altre unità immobiliari (categorie catastali D ed E), la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile.~~
8. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50
9. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
10. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

11. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

AJ

12. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economico o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

## **Art. 9 Esclusioni**

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:

- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo e allacciamento alle reti di servizi pubblici;
- le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;
- le pertinenze agricole, quali stalle, fienili, ricovero macchinari ed attrezzi, serre, ecc.;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 60 giorni;
- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;
- i locali e le aree degli impianti sportivi comunali e delle palestre dove viene esercitata l'attività sportiva;
- comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla L. 15/68;
- ~~le aree scoperte o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, a locali tassabili; vd. Art. 5~~

## **CAPO III : TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 28**

#### **Oggetto ed efficacia del regolamento circa il tributo comunale sui servizi indivisibili**

~~1. Il presente capo disciplina l'applicazione nel Comune di Fiesso d'Artico del tributo comunale sui servizi ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.~~



#### **Art. 29**

#### **Istituzione e quantificazione**

~~1. Il tributo comunale sui servizi è istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Fiesso d'Artico.~~

~~2. Il tributo di cui al precedente comma 1, calcolato nella misura stabilita dalla deliberazione consiliare di approvazione o variazione della medesima, è commisurato alla superficie utilizzata per la determinazione della tariffa relativa al servizio di gestione dei rifiuti. Nel caso di tariffa giornaliera di smaltimento, il tributo di cui al presente capo è applicato su base giornaliera. Esso è dovuto quando raggiunga l'importo minimo di cinque euro.~~

#### **Art. 30**

#### **Riscossione**

~~1. Il tributo comunale sui servizi è versato al Comune di Fiesso d'Artico e trasmesso agli utenti unitamente alla fattura per il servizio di gestione dei rifiuti.~~

#### **Art. 31**

#### **Violazioni e sanzioni**

~~1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 17 si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 comma 39 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, n. 214 e successive modificazioni.~~

#### **Art. 32**

#### **Funzionario Responsabile**

~~1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.~~

~~2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento agli organi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con adeguato preavviso.~~

~~3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 (cento) ad euro 500,00 (cinquecento).~~

~~4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.~~

~~5. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 17, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.~~



### Art. 33 Norme finali e transitorie

1. ~~Ai fini dell'individuazione della superficie catastale di cui all'art. 7 si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 comma 9 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni.~~

2. ~~Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis del decreto legge n. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano per il calcolo della quota fissa della tariffa e da assoggettare al tributo sui servizi indivisibili è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione di tale quota si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale art. 49 del decreto legislativo n. 22/1997. Il tributo comunale sui servizi è corrisposto pertanto, nella fase transitoria, a titolo di acconto salvo conguaglio.~~

3. A decorrere dal 1 gennaio 2014 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tariffa TIA TARES di cui al vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

4. ~~L'accertamento e la riscossione della tariffa rifiuti TIA di cui al vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, i cui presupposti si sono verificati entro l'anno 2012, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2013 sulla base della previgente disciplina.~~

5. ~~Rimangono valide, in quanto compatibili e fino a modificazione delle condizioni relative ai requisiti, le comunicazioni rese ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.(TIA)~~

6. ~~Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda al decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni ed alle eventuali ulteriori disposizioni normative in materia.~~

7. Il presente regolamento è efficace dal 01.01.2014



B

**PARERE DEL REVISORE UNICO  
SUL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI  
RIFIUTI (TARI)**

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI) ricevuta dal Capo Area Amministrativa.

Visto l'art. 239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012;

Visto :

- Il tributo TARI è stato istituito dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, quale componente della nuova imposta unica comunale (IUC), della quale fanno parte anche l'imposta municipale propria (IMU) e la tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- la Legge 147/2013, all'art. 1 commi da 641 a 668, disciplina l'applicazione della tariffa.

Si rileva che:

- l'art. 668 della suddetta Legge prevede che *"i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al sistema pubblico possono, con Regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI"*;
- l'Ente si trova in regime di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti;
- la proposta di regolamento comunale è stata comunque redatta nel rispetto di quanto dettato dalla suddetta Legge.

Visto:

- Il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio;
- Il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Per tutto quanto sopra riportato il REVISORE UNICO ESPRIME

- **Parere favorevole alla proposta di regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI).**

Fiesso d'Artico, 3 giugno 2014

IL REVISORE UNICO

Dott. Berto Renzo



Allegato .....<sup>C</sup>..... alla delibera di  
G.C./C.C. n° 13 del 12/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Daniela Gizzon)



5

**COMUNE DI FIESSO D'ARTICO**  
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI**

**SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA**

## INDICE

### CAPO I – TARIFFA SUI RIFIUTI




Art. 1: Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2: Istituzione della tariffa sui rifiuti	pag. 3
Art. 3: Servizio di gestione dei rifiuti	pag. 3
Art. 4: Articolazione e costo del servizio	pag. 3
Art. 5: Presupposti per l'applicazione della tariffa	pag. 4
Art. 6 : Articolazione tariffaria	pag. 4
Art. 7: Determinazione della tariffa	pag. 5
Art. 8: Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	pag. 5
Art. 9: Esclusioni	pag. 6
Art.10: Commisurazione della tariffa	pag. 7
Art. 11: Utenze Domestiche. Commisurazione del nucleo familiare	pag. 8
Art. 12: Tariffa giornaliera	pag. 8
Art. 13: Compostaggio	pag. 9
Art. 14: Associazione delle utenze non domestiche alle classi di attività	pag. 9
Art. 15: Manifestazioni ed eventi	pag. 10
Art. 16: Categorie disagiate	pag. 10

### CAPO II: DICHIARAZIONE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

Art. 17: Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione	pag. 10
Art. 18: Contenuto della dichiarazione	pag. 12
Art. 19: Obbligo degli uffici comunali	pag. 13
Art. 20: Riscossione ordinaria	pag. 13
Art. 21: Omissione e ritardi dei versamenti	pag. 13
Art. 22: Disposizione in materia di rimborsi	pag. 13
Art. 23: Disposizioni in materia di differimento dei termini di versamento	pag. 14
Art. 24: Controlli ed accertamenti	pag. 14



Art. 25: Accertamenti sui conferimenti	pag. 15
Art. 26: Penalità, sanzioni e interessi	pag. 15
Art. 27: Poteri del soggetto Gestore	pag. 16
Art. 28: Norme finali e transitorie	pag. 16





## CAPO I – TARIFFA SUI RIFIUTI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la *tariffa sui rifiuti* prevista dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in seguito anche "L. 147/2013", ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

### Art. 2

#### Istituzione della tariffa sui rifiuti

1. La tariffa sui rifiuti, avente natura corrispettiva, è istituita a integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

### Art. 3

#### Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di esclusiva sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio (di seguito "soggetto gestore").

2. Il soggetto gestore applica, fattura e riscuote la tariffa secondo le modalità previste dal presente regolamento.

### Art. 4

#### Articolazione e costo del servizio

1. Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche) ed è svolto attraverso modalità che consentono di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva di cui al precedente articolo 1, la quantità di rifiuto prodotto.

2. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base di un piano finanziario predisposto dal gestore tenendo conto degli elementi di costo, dei criteri, delle equivalenze e di ogni altro elemento previsto dalla disciplina in materia, in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione della tariffa.

3. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle pertinenze condominiali sono effettuati su richiesta del condominio ed il relativo costo è addebitato al condominio stesso.



## Art. 5


### Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati agli urbani, costituiscono presupposto per l'articolazione tariffaria.
2. Sono escluse dall'applicazione della tariffa :
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative) quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non a pagamento, i cortili, le aree a verde, i giardini ed i parchi, sempre che non costituiscano superficie operativa per l'attività espletata dall'utenza;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come per esempio: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presupposto semplice per l'applicazione della tariffa

## Art. 6

### Articolazione tariffaria

1. Ai fini della determinazione della tariffa si farà riferimento al piano finanziario, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto.
2. Il soggetto gestore predispone 45 giorni prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, il Piano finanziario e l'articolazione tariffaria per l'anno di competenza, secondo le indicazioni dell'art. 10
3. Il piano finanziario che verrà deliberato quale proposta dalla Giunta Comunale nei termini previsti per la predisposizione dello schema di bilancio, comprende:
  - il programma degli interventi necessari;
  - il piano finanziario degli investimenti;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - le risorse finanziarie necessarie;
  - la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.
4. Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.



## Art. 7

### Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni.
2. Il Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, approva il Piano Finanziario e l'articolazione tariffaria.
3. Nel caso di mancata deliberazione nel termine stabilito nel precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
4. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno di competenza e verrà applicata salvo conguaglio.
5. La copertura tariffaria sarà accertata in corso d'anno e comunque entro il 30/11 e pertanto qualora si determini una scoperta dei costi, il Consiglio Comunale provvederà, per l'esercizio successivo, a rideterminare la tariffa riservandosi di procedere al conguaglio della somma per mantenere la copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario.
7. Il soggetto gestore adotterà tutte le misure necessarie al fine di informare gli utenti delle variazioni apportate, in sede di approvazione di bilancio, alla tariffa base unitaria.
8. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50
9. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
10. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
11. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
12. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economico o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

## Art. 8

### Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. In presenza dei presupposti di cui all'art. 5, il possessore, l'occupante o il detentore dei locali o delle aree scoperte corrispondono la tariffa, commisurata ad anno solare.

2. La tariffa è dovuta dai soggetti di cui al precedente comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree scoperte.

3. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la dichiarazione di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4 Per le parti in comune di un condominio o di multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

5 Qualora il condominio, sulla base di conforme deliberazione dell'assemblea condominiale resa nei termini di legge, chiede al gestore che il rifiuto prodotto dall'intero condominio sia conferito e tariffato cumulativamente, la quota variabile della tariffa rifiuti è calcolata sull'ammontare del rifiuto complessivamente prodotto ed è dovuta dal condominio stesso.

6 Le unità immobiliari contenenti almeno 8 unità abitative devono far uso di un unico contenitore per la raccolta del secco, umido, multimateriale. I litri di rifiuto rilevati dagli svuotamenti dei contenitori condominiali verranno addebitati al condominio intestatario del contratto e dei contenitori: la ripartizione tra gli utenti secondo il numero dei componenti di ogni singola utenza sarà cura dell'amministratore del condominio.

7. L'utente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornito di proprietà del Comune, ovvero del soggetto gestore. L'utente è tenuto inoltre a mantenere il predetto materiale in perfette condizioni igieniche e di manutenzione.

8. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

## **Art. 9 Esclusioni**

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:

- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo e allacciamento alle reti di servizi pubblici;
- le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;
- le pertinenze agricole, quali stalle, fienili, ricovero macchinari ed attrezzi, serre, ecc.;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 60 giorni;



- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;
- i locali e le aree degli impianti sportivi comunali e delle palestre dove viene esercitata l'attività sportiva;
- comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla L. 15/68;

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

4. La tariffa variabile non è dovuta per le utenze non domestiche che avviano a recupero imballaggi e rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Non è altresì dovuta qualora attestino con comprovato documentazione che avviano a smaltimento a ditte terze rifiuti non assimilati agli urbani per quantità o qualità.

5. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella dichiarazione prevista dall'art. 17 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

6. La mancata indicazione nella dichiarazione delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 23 con diritto a restituzione dell'importo pagato.

7. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

## **Art. 10 Commisurazione della tariffa**


1. La tariffa è composta, in ossequio ai criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

2. Il Comune, sulla base del Piano finanziario :

- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche (Tnd) ;
- assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e di attività (TFnd) ;
- assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e di attività (TVnd) ;
- definisce le modalità di accesso da parte delle utenze all'erogazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste.

3. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale e vanno definiti ogni anno in sede di definizione del piano finanziario e della relazione di accompagnamento.

**Art. 11**  
**Utenze Domestiche**  
**Commisurazione del nucleo familiare**



1. La tariffa viene commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare iscritti all'anagrafe della popolazione, ovvero per le nuove utenze, per il numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia in sede di iscrizione all'ufficio anagrafe/tributi. Nel caso di nuove utenze si procederà contestualmente ad aggiornare, se residente nel territorio comunale, il nucleo familiare di provenienza.

2. Per le unità adibite ad abitazione non principale utilizzate saltuariamente da soggetti residenti in altri Comuni, si farà riferimento alla seguente tabella: sino a mq 90 n°1 occupante

oltre mq 90 n° 2 occupanti.

Per tali utenze, cosiddette stagionali o saltuarie, per i nuclei familiari composti da soggetti iscritti all'A.I.R.E. o da soggetti residenti nel Comune, ma dimoranti di fatto per lavoro o altri motivi in altra località, verrà applicata la tariffa con l'abbattimento del 30% relativo alla parte fissa, a seguito presentazione di apposita richiesta. Nell'ipotesi di calcolo della tariffa con il metodo normalizzato, l'abbattimento del 30% verrà applicato sia alla parte fissa che parte variabile. Nel caso in cui vengano meno le suddette situazioni, l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente.

3. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 17. Nel caso di mancata dichiarazione di quest'ultimo si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune arrotondato all'unità superiore.

4. Nel caso in cui un solo componente del nucleo familiare per lavoro o altri motivi dimori di fatto in altra località, pur essendo residente nel Comune, verrà applicata la tariffa sulla base dell'effettivo numero di occupanti l'abitazione, a far data dalla presentazione della dichiarazione di variazione (documentata da atti comprovanti tale situazione e da dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'utente/cliente). Qualora detta condizione venga a cessare, l'utente/cliente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

**Art. 12**  
**Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita una tariffa di smaltimento da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a sei mesi.

2. La tariffa giornaliera è calcolata:

- a) in base alla tariffa di riferimento annua attribuita alla categoria corrispondente aumentata del 50%.
- b) per ciascun metro quadrato di superficie occupata;
- c) per giorno di occupazione.
- d) Un minimo di 11 euro ad evento

3. La tariffa giornaliera di smaltimento é dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo é assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, é recuperata unitamente a penalità, interessi ed accessori.

6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc...;
- d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione, non finalizzata a scopi umanitari.

### **Art. 13 Compostaggio**

1. Per le utenze domestiche che con opportuna dichiarazione, sulla base di modelli predisposti dal gestore, dichiareranno di trattare in proprio la frazione organica con la pratica del compostaggio domestico la parte variabile della Tariffa corrispondente alla parte umida é esonerata dal pagamento a decorrere dal giorno di presentazione della richiesta.

2. L'Ente gestore in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione.


3. Le verifiche di cui al comma 2 dovranno accertare:

- a. la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo effettivo utilizzo;
- b. l'effettivo utilizzo del composte, testimoniato dalla presenza di materiale fresco;
- c. l'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta.

4. Nei casi di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento comunale o di false dichiarazioni il Soggetto Gestore applicherà una sanzione pari a € 25,80 e provvederà alla riclassificazione degli utenti nella categoria contributiva senza compostaggio domestico con efficacia retroattiva e alla consegna del relativo contenitore.

### **Art. 14 Associazione delle utenze non domestiche alle classi di attività**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso. Tale classificazione é effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.



2. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati dal DPR 158/99 vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal DPR 158/99 viene effettuata con riferimento all'attività risultante dalla iscrizione alla CCIAA. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, e sono ubicate in luoghi diversi.

### **Art. 15 Manifestazioni ed eventi**

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, di tipo occasionale la cui relativa produzione di rifiuti risulta variabile ed occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione il Soggetto Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto. Sono escluse le manifestazioni patrocinate dall'Ente le quali trovano copertura all'interno del Piano Finanziario previa comunicazione da parte degli uffici comunali.

### **Art. 16 Categorie disagiate**

1. Il Comune potrà prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche.

2. In caso l'applicazione e la riscossione della tariffa sia gestita dal Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 e successive modifiche, il Comune può sostituirsi al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa. In tal caso il Comune dovrà comunicare all'inizio dell'anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, al soggetto gestore i nominativi nonché i presupposti per gli adempimenti conseguenti.

## **CAPO II - DICHIARAZIONI, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI**

### **Art. 17 Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.**

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte.

2. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 8 del presente regolamento

hanno l'obbligo di farne dichiarazione all'Ufficio competente - che rilascia la relativa ricevuta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal soggetto gestore, da compilare in ogni loro parte



3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno comunicati periodicamente dal Comune medesimo al soggetto gestore.

4. La dichiarazione spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la dichiarazione si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta all'ufficio competente.

5. La dichiarazione d'iscrizione deve essere presentata contestualmente all'inizio dell'occupazione o detenzione e comunque entro 30 giorni dall'inizio occupazione o detenzione ed ha effetto a partire dal giorno in cui è iniziata l'occupazione/detenzione dei locali. La dichiarazione iniziale è valida anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare delle condizioni di tariffazione.

6. La dichiarazione di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto, deve essere presentata entro il TRENTESIMO giorno successivo alla variazione stessa, decorre dal giorno in cui è variata l'occupazione/detenzione dei locali.

7. La dichiarazione di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in diminuzione rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto, deve essere presentata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno in cui è variata l'occupazione/detenzione dei locali. In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine gli effetti della variazione decorrono dalla data di pervenimento della comunicazione di variazione.

8. La dichiarazione di cessazione, avvenuta nel corso dell'anno, deve essere presentata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno in cui è effettivamente cessata l'occupazione o detenzione dei locali, fatta salva la consegna dei contenitori concessi in uso all'utente secondo i termini previsti nell'apposita convenzione sottoscritta tra l'utente ed il soggetto gestore. In caso di mancata restituzione dei contenitori sarà addebitato il costo degli stessi o il costo per il recupero degli stessi. In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine gli effetti della variazione decorrono dal primo giorno successivo alla data di pervenimento della comunicazione di variazione. L'utente, nella dichiarazione di cessazione, è inoltre tenuto ad indicare il recapito a cui inviare le bollette necessarie alla chiusura contabile della propria posizione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. La dichiarazione di trasferimento anagrafico del contribuente e del suo nucleo familiare non costituisce dichiarazione di cessazione.

10. Alla dichiarazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale dichiarazione, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento

11. La dichiarazione/richesta di detariffazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, dalla data di pervenimento della comunicazione di detariffazione.

12. Gli effetti generati dalle variazioni intervenute ai sensi dei commi precedenti, producono i loro effetti a decorrere dalla prima emissione utile di bollettazione.

### Art. 18

#### Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:

##### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

##### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi dichiarati.

2. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale

Nel caso di dichiarazione relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi e/o autocertificazione, se non residenti nel Comune.

3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la dichiarazione dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante.

4. La dichiarazione di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.



## **Art. 19** **Obbligo degli uffici comunali**

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti le variazioni dei locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla dichiarazione nel termine stabilito, consegnando il relativo modulo.
2. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Funzionario responsabile, ovvero al Soggetto Gestore, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.

## **Art. 20** **Riscossione ordinaria**

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate.
3. In caso di inadempienza dell'utente in ordine al pagamento degli importi dovuti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, la riscossione della tariffa è effettuata tramite riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## **Art. 21** **Omissione e ritardi dei versamenti**

1. In caso di mancato o ritardato pagamento il Soggetto Gestore provvederà a sollecitare l'utente a mezzo di comunicazione scritta, anche inviata con Raccomandata A.R.: spese ed interessi derivanti da questa attività saranno a carico dell'utente moroso.
2. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro i termini previsti dal Soggetto Gestore, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento.
3. La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

## **Art. 22** **Disposizioni in materia di rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Soggetto Gestore, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.
3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il

termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni.  
Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.



4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione di cui all'art. 17, c. 8, è disposto d'ufficio entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cessazione o dalla dichiarazione tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.

5. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

### **Art. 23** **Disposizioni in materia di** **differimento dei termini per i versamenti**

1. Il Soggetto gestore, su specifica richiesta motivata del contribuente, può concedere la rateizzazione degli importi a debito dovuti fino ad un massimo di n. 12 rate.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi legali a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile. Il debitore deve consegnare all'ufficio tributi le ricevute di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

3. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la dilazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità o qualora si ravvisi la necessità per cause di carattere generale.

### **Art. 24** **Controlli ed accertamenti**

1. Il Soggetto Gestore, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tariffa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti nei seguenti commi.

2. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata mediante avviso di rettifica/accertamento (1° invito) inviato con raccomandata A.R. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica dell'avviso inviato. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel 1° invito.

3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 5 anni dalla scadenza utile per la presentazione della dichiarazione, ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.

4. Il Soggetto Gestore, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate sulla base di indicatori generali che permettano di

individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti, stabilendone i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi.

5. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si dà luogo al procedimento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 16,53.

7. Il comma 6 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 6.

#### **Art. 25**

#### **Accertamenti sui conferimenti**

1. Il Soggetto Gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti il servizio.
2. Il Soggetto Gestore definisce di anno in anno, in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, le modalità di determinazione del numero minimo di svuotamenti da associare a ciascuna tipologia di contenitore.
3. In particolar modo, il Soggetto Gestore può verificare le motivazioni del mancato conferimento dei rifiuti, o di una particolare tipologia. Qualora dall'accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non sono stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani" approvato con deliberazione, di Consiglio Comunale n. 18 del 29.02.2000 e successive modificazioni o sono stati conferiti in misura significativamente inferiore al numero minimo di svuotamenti determinato ai sensi del comma precedente, il Soggetto Gestore può provvedere ad accertare le cause di tale anomalia. Qualora, tale anomalia non sia attribuibile a cause verificabili, il Soggetto Gestore, addebiterà nella prima fattura utile, un importo pari al numero di svuotamenti minimi determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo e ad applicare la penalità prevista dal successivo art. 29.

#### **Art. 26**

#### **Penalità, sanzioni ed interessi**

1. Nel caso di presentazione della dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione o detenzione dei locali pervenuta oltre il termine di cui all'art. 17, l'Ente Gestore applicherà una maggiorazione pari a euro 10,00.
2. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione o detenzione dei locali di cui all'art. 17 l'Ente Gestore applicherà una sanzione pari a:
  - Euro 50,00 qualora la tariffa accertata sia di valore fino a 110,00 euro
  - Euro 75 qualora la tariffa accertata sia di valore da 110,01 Euro a Euro 220,00
  - Euro 150 qualora la tariffa accertata sia di valore superiore a 220,01 Euro
3. In caso di infedele o incompleta presentazione della dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione o detenzione dei locali di cui all'art. 17 l'Ente Gestore applicherà una sanzione pari a:
  - Euro 25 qualora la tariffa accertata sia di valore fino a 110,00 Euro
  - Euro 50 qualora la tariffa accertata sia di valore da 110,01 Euro a Euro 220,00



- Euro 125 qualora la tariffa accertata sia di valore superiore a 220,01 Euro

4. Ai fini di cui sopra le frazioni di anno si considerano anno intero.

5. In caso di ritardato pagamento delle fatture, l'Ente Gestore provvederà ad addebitare gli interessi di mora con le seguenti modalità :

- ritardo da 5 a 10 giorni: interessi calcolati su base annua, pari al tasso legale;
- ritardo superiori ai 10 gg. interessi calcolati su base annua, pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali.

6. In caso di irregolare conferimento dei rifiuti, accertato come previsto dal precedente art. 26, si applica una penalità pari a € 60,00.

7. Laddove previsto per interessi dovuti si intende interessi legali, di tempo in tempo vigenti, calcolati a giorno.

### **Art. 27 Poteri del Soggetto Gestore**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 25, il Soggetto Gestore, può, indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- d) verifica diretta delle superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- e) ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

3. Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Comune o il Soggetto gestore muniti di apposita autorizzazione del Sindaco. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

### **Art. 28 Norme finali e transitorie**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tariffa TARES-di cui al vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

2. Il presente regolamento è efficace dal 01.01.2014

Allegato 1) alla delibera di C.C. n. 13 del 10/06/2014

---

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI. SISTEMA PORTA A PORTA

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49**  
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 D.L. 174/2012  
in merito alla proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

In ordine alla sola **REGOLARITÀ TECNICA**: *si esprime parere favorevole, dando atto che la presente proposta:*

**comporta** riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

*Li 03/06/2014*

*Il Responsabile del Settore  
Uno Economico/Amministrativo  
F.to Cogno Dott.ssa Alessandra*

---

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE** (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012):

**parere favorevole;**

**parere contrario;**

*Li 03/06/2014*

*Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario  
F.to Cogno Dott.ssa Alessandra*

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione su riportata, relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 – 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**UDITO** l'Assessore Elisa Marcato (con delega a Bilancio e Tributi), il quale relaziona brevemente sull'argomento di cui trattasi ricordando che, con la proposta di deliberazione in oggetto, si intende apportare al "Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti urbani" le modifiche necessarie a conformare detto Regolamento alle nuove norme in materia di tariffe sui rifiuti urbani, introdotte, in particolare, con la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). Ricorda, poi, che, come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14/04/2014, nel Comune di Fiesso d'Artico si applica, per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in luogo della TARI, una tariffa di natura corrispettiva, in quanto da qualche anno è stato realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al sistema pubblico.

**SENTITI** gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

- il Consigliere di Minoranza Alberto Discardi (Capogruppo della Lista Fiesso Comune) chiede dei chiarimenti sulle modifiche che saranno apportate al comma 2 dell'art. 5 del Regolamento in oggetto.
- l'Assessore Elisa Marcato ricorda che le suddette modifiche sono necessarie per conformare il Regolamento in oggetto alle nuove norme in materia di applicazione della tariffa sui rifiuti urbani e sono dirette a specificare e ampliare le aree escluse dall'applicazione della tariffa.

**DATO ATTO** che non segue altra discussione, il Sindaco/Presidente mette quindi in votazione, per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti = n. 11

Votanti = n. 8

Voti favorevoli = n. 8

Voti contrari = nessuno

Astenuti = n. 3 (Biasibetti/Discardi/Salmaso)

## DELIBERA

1. di approvare le modifiche al "Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti urbani servizio porta a porta", allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
  2. di dare atto del nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti urbani servizio porta a porta", in vigore dal 01.01.2014, allegato sub C) al presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze entro il termine e con le modalità previste dalla normativa vigente.
-

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fiesso d'Artico, 23 GIU 2014



Istruttore Amministrativo  
dott. José Santinon

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio del Comune, è **divenuta esecutiva** il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Fiesso d'Artico, li

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Daniela Guzzon

---